

LO STUDIO DI SETTORE

Lo studio di settore è uno strumento utilizzato dall'Amministrazione finanziaria per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi e rappresenta il più evoluto tentativo di cogliere le relazioni tra variabili contabili e variabili strutturali per le piccole imprese.

Lo studio di settore – di fatto - formalizza i passaggi logici che svolge un ufficio fiscale nello stimare l'ordine di grandezza dei ricavi a fronte delle caratteristiche dell'attività.

L'acronimo GE.RI.CO. – che sta per “*Gestione dei ricavi e compensi*” - individua il prodotto software reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

La metodologia di base dello studio utilizza tecniche statistiche che permettono di definire per ogni singola attività economica gruppi omogenei di imprese o di esercenti arti e professioni secondo caratteristiche strutturali comuni (cluster).

Lo strumento permette, altresì, all'imprenditore e/o al professionista di eseguire un controllo di gestione perché consente di verificare la posizione fiscale del soggetto interessato rispetto a due distinti aspetti della sua “*normalità statistica*”, la congruità e la coerenza.

Infatti, per ciascun gruppo omogeneo viene creata una funzione che serve a disegnare l'andamento dei ricavi o dei compensi in relazione alle variabili contabili e strutturali del contribuente.

La cosiddetta normalità statistica viene valutata attraverso la congruità e la coerenza; la presenza dei due distinti indicatori, riferiti a parametri diversi, comporta la possibilità che il contribuente possa soddisfarne solo uno, scostandosi dall'altro (es.: *congruo* naturalmente o per adeguamento, ma *non coerente* poiché presenta degli indicatori economici che si discostano del gruppo omogeneo di appartenenza) :

- congruità rispetto ai ricavi/compensi dichiarati. Il ricavo è congruo se è pari almeno al ricavo puntuale di riferimento calcolato con il software; diversamente, GE.RI.CO. indica il *ricavo puntuale atteso* e il *ricavo minimo ammissibile* che segna la soglia inferiore di quel margine di oscillazione chiamato *intervallo di confidenza* entro il quale lo scostamento è ritenuto *possibile*. In caso di adeguamento al ricavo puntuale la rettifica è possibile solo se il Fisco sarà in grado di modificare i dati presi a base per l'applicazione degli studi di settore. In caso, invece, di adeguamento all'interno dell'intervallo tra il *ricavo minimo* e il *ricavo congruo* (fermo restando che si tratta, comunque, di un *ricavo possibile*) l'Amministrazione finanziaria potrà richiedere al contribuente di giustificare i motivi per i quali non abbia ritenuto di adeguarsi al c.d. *ricavo puntuale*;

- coerenza rispetto ai principali indicatori economici caratterizzanti l'attività, che è valutata rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore, che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche. Le eventuali anomalie riscontrate negli indici di coerenza potranno essere utilizzate per la selezione delle posizioni da esaminare, pur in presenza di ricavi congrui, ma, in questo caso, per i controlli dovranno essere utilizzati metodi di accertamento diversi da quelli basati sugli studi di settore.

Riferimenti normativi:

- art. 62 *bis* del D.L. n. 331/1993, conv. con modif. dalla legge n. 427/1993.

giugno 2010